



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2539 / 2021

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ECOMETAL S.R.L. ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SITO IN VIA DELL'ARTIGIANATO N. 26 SALZANO (VE) MODIFICA

Il dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante “Norme in Materia Ambientale”;
- ii. il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- iii. il Capo IV della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina in particolare le “Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti”;
- iv. l’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto.
- v. il Regolamento Ue 333/2011/Ue “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio”;
- vi. il Regolamento Ue 715/2013 recante i “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”;
- vii. il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina l’ ”Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- viii. l’art. 107 del D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011 e il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- ix. le “linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti “Task 01.02.02”, approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- x. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterno;
- xi. la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell’art. 208 del D.Lgs 152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all’art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all’All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xii. la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xiii. la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 “ Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti” contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;

- xiv. la L. R. n. 3 del 21.01.2000 che integra e modifica la L. R. n. 33 del 16.04.1985;
- xv. la L. R. n. 20 del 16.08.2007 che ribadisce le competenze di cui agli artt. 5, 6 e 7 della L. R. n. 3/2000;
- xvi. la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato “*nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)”*”;
- xvii. l’art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- xviii. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xix. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- xx. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge n. 114 del 11.08.2014, di conversione del D.L. n. 90 del 24.06.2014, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successori di cui all’articolo 1, comma 16, della L. n. 56 del 07.04.2014 dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- xxi. l’art. 1 della L. n. 56 del 07.04.2014 che:
- al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa L. n. 56 del 07.04.2014, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) nonché le norme di cui all’art. 4 della L. n. 131 del 05.06.2003;
- xxii. la L. R. n. 19 del 29.10.2015 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” ed in particolare l’art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall’art. 2;
- xxiii. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l’elaborato D dell’Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l’art. 16 dell’Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l’esercizio delle attività di gestione rifiuti;
- xxiv. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xxv. la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l’altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xxvi. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all’esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxvii. la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;
- xxviii. la L. n. 128 del 02.11.2018, entrata in vigore il 03.11.2019, che modifica l’art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- xxix. le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l’attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016;
- iii. l’art. 29 comma 5 dello Statuto della Città metropolitana di Venezia, ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- iv. il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- v. il Decreto del sindaco metropolitano n. 4 del 22.01.2021 relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- vi. la deliberazione n. 18 del 18.12.2020, esecutiva, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023;
- vii. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2021-2023, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 14 del 16.02.2021, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l’obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con Decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29.12.2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 05.04.2018, n. 14 del 21.01.2019 e n. 28 del 19.03. 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura;
- iii. con Decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l’aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l’elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l’Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con Decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31.03.2021, è stato adottato, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della L. n. 190 del 06.11.2012 e del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla “Tabella A – Misure anticorruzione”, che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.C.P.T:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l’assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario e del RdP dott. Massimo Gattolin (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dà atto che la responsabilità del procedimento è stata assunta direttamente dal dirigente firmatario, in ragione della riconfigurazione dell’assetto organizzativo dell’ufficio (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Visto che con determinazione provinciale prot. n. 46637 del 06.06.2014 è stato approvato, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta ECO METAL di Pistolato Susanna con sede legale in Via Asseggiano 18/A Mestre VE, per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti sito in Via dell’Artigianato 26 - Loc. Robegano - 30030 SALZANO VE,

Considerato che con nota pervenuta in data 30.04.2015 ed acquisita agli atti con prot. n. 36850 del 30.04.2015, la società ECO-METAL Srl ha chiesto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione provinciale prot. n. 46637 del 06.06.2014 rilasciata alla ditta ECO METAL di Pistolato Susanna;

Visto che con prot. n. 42659 del 19.05.2015 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi, per il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione prot. n. 46637 del 06.06.2014;

Visto che con prot. n. 51191 del 17.06.2015 la ditta ECO METAL di Pistolato Susanna è stata autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Salzano Via dell'Artigianato 26.

Visto che con determinazione prot. n. 22089 del 14.03.2016, è stata trasferita alla ditta ECO-METAL Srl la titolarità dell'autorizzazione prot. n. 51191 del 17.06.2015 all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

Visto che con nota prot. 12625 del 03.03.2020 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento per la revisione dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, al fine introdurre la prescrizione che vieta il ricevimento di rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012;

Considerato che con nota prot. 13173 del 05.03.2020, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10 bis della L. 241/90, ha presentato le proprie osservazioni, precisando di ricevere rifiuti metallici non pericolosi provenienti da raccolte effettuate Associazioni di Volontariato ed Enti religiosi che operano sulla base dell'intesa con i Comuni competenti come prescritto dall'art.5 c. 1 della Deliberazione n. 4 del 4 giugno 2018 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali;

Visto l'art. 5 del D.M. 01.02.2018 che prevede che *“le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana operano d'intesa con i comuni territorialmente competenti e previa iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali”* ;

Vista la deliberazione n. 4 del 4.06.2018 del Comitato Nazionale dell'Albo Gestori ambientali, attuativa dell'art. 5 del DM 1.02.2018;

Ritenuto che le associazioni di volontariato o gli enti religiosi, che abbiano attuato tutto quanto previsto dalla sopracitata normativa per le raccolte occasionali rientrano tra i soggetti muniti di tutte le abilitazioni e pertanto possano conferire ad un impianto operante ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006;

Visto che con provvedimento prot. 25554 del 22.05.2020, che revocava e sostituiva i provvedimenti prot. n. 51191 del 17.06.2015 e prot. n. 22089 del 14.03.2016, è stata rilasciata alla ditta Eco-Metal S.r.l. la modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti sito in Via dell'Artigianato 26 a Salzano VE;

Visto che con istanza, presentata al SUAP del Comune di Salzano in data 13.04.2021, pervenuta a questa Amministrazione in data 14.04.2021 ed acquisita agli atti con protocollo n. 18348 del 14.04.2021 la ditta ECO-METAL S.r.l. ha richiesto la modifica dell'autorizzazione vigente, consistente in:

1. Inserimento dell'attività di accorpamento su tutti i rifiuti;
2. Inserimento del rifiuto identificato con il CER 1060118 “Metalli non ferrosi” da sottoporre alle attività di recupero R13, R12^A, R12^E, R12^{SC} e R4;
3. Produzione di rifiuti codificati con CER 1501xx da attività di confezionamento di rifiuti;
4. Adeguamento alle Linee Guida SNPA n. 23/2020 “Linee guida per l'applicazione della disciplina end of waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. 152/2006 per il RAEE e i rifiuti a matrice metallica non ferrosa (Stagno, zinco e piombo);

Visto che con prot. n. 24935 del 17.05.2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi e contestualmente è stata indetta la conferenza dei servizi ed è stata convocata la prima riunione in data 14.06.2021 per la valutazione del progetto presentato;

Visto che con nota prot. 33778 del 30.06.2021 è stato trasmesso alla ditta e agli Enti interessati il verbale prot. 33562 del 29.06.2021 della riunione del 14.06.2021 e sono state richieste le seguenti integrazioni alla ditta:

1. Integrazione della relazione tecnica con le informazioni richieste dalla D.G.R.V. 119/2018 relativamente all'attività di miscelazione di rifiuti (potenzialità espressa in t/giorno e t/anno, indicazione del CER attribuito alla miscela, indicazione del destino successivo dei rifiuti e modalità di caratterizzazione delle miscele ottenute);
2. Rettifica della relazione tecnica con lo stralcio dell'indicazione di ricezione di RAEE pericolosi, indicando altresì le sole categorie di RAEE ricevuti;
3. Rettifica della relazione tecnica e della dichiarazione di conformità con l'indicazione delle norme UNI vigenti;
4. Dichiarazione/asseverazione che i mezzi attualmente utilizzati sono gli stessi utilizzati in sede di collaudo funzionale relativamente alla valutazione di impatto acustico;

5. Informazioni in merito alla dismissione della cisterna di gasolio e al non assoggettamento alla normativa antincendio;

Vista la nota acquisita con prot. 42043 del 10.08.2021 con la quale la ditta Eco-Metal Srl ha trasmesso le integrazioni richieste e contestualmente ha chiesto un'ulteriore modifica all'autorizzazione per la variazione del lay out organizzativo dell'impianto, con conseguente variazione della planimetria;

Evidenziato che la modifica richiesta consiste in :

1. Riduzione dell'area n. 2 "Metalli ferrosi in cassoni o cassonetti - EoW o rifiuto CER 191202";
2. Inserimento dell'area "M" adibita allo stoccaggio dei rifiuti ferrosi in ingresso;
3. Modifica della destinazione d'uso dell'area "H" con possibilità di depositare sia rifiuti costituiti da metalli ferrosi che rifiuti costituiti da metalli non ferrosi;

Considerato che con la nota prot. 33778 del 30.06.2021 veniva chiesto agli Enti l'espressione del parere entro 20 giorni dal ricevimento delle integrazioni da parte della ditta;

Dato atto che non sono pervenuti pareri dagli Enti nei termini previsti dalla nota prot. 33778 del 30.06.2021;

Evidenziato che la ditta Eco-Metal Srl ha aggiornato le norme UNI per le EoW ottenute dalle attività di recupero di rottami di Zinco, Stagno e Piombo, secondo le indicazioni fornite dall'ARPAV nel corso della riunione della CdS del 14.06.2021, indicando per il Piombo la norma UNI 10434-1,5 ora sostituita dalla norma UNI EN 14057:2006;

Ritenuto di riportare in autorizzazione la norma UNI EN vigente;

Visto che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. 604086 e successive appendici (1 -3) Emessa da Elba Assicurazioni scadenza 05.06.2024e dalla polizza RCI n. 100694399 emessa da Groupama Assicurazioni SpA;

Dato atto che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali;

Dato atto che la ditta è in possesso di certificazione ai sensi dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013 entrambi con scadenza il 10.04.2022;

Visto che con nota prot. n. 36850 del 30.04.2015 la ditta Eco-Metal Srl ha confermato il nominativo del Responsabile tecnico dell'impianto già comunicato con nota acquisita agli atti con prot. 74501 del 10.09.2014;

Dato atto che è presente agli atti di questa Amministrazione, trasmessa con prot. n. 31069 del 22.06.2020 la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale.

Ritenuto che, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 18348 del 14.04.2021 come integrata con nota acquisita con prot. 42043 del 10.08.2021;

Ritenuto di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno;

Ritenuto di unificare nella presente determina, che contiene le modifiche richieste con istanza acquisita al prot. n. 18348 del 14.04.2021 come integrata con le modifiche richieste con prot. 42043 del 10.08.2021 anche le prescrizioni gestionali del precedente provvedimento prot. 25554 del 22.05.2020 che sono pertanto integralmente recepite nel presente atto, per consentire una maggiore chiarezza di lettura del provvedimento autorizzativo dell'esercizio dell'impianto,

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 150 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 23.10.2021, risulta rispettato;

DETERMINA

1. La ditta ECO-METAL S.r.l. (C.F. 03803060270), con sede legale in Via dell'Artigianato 26 - Robegano - 30030 SALZANO VE, è autorizzata ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. n. 152/2006 all'esercizio dell'impianto sito in Via dell'Artigianato 26 - 30030 SALZANO VE, per le attività di recupero rifiuti descritte al successivo punto 8.
2. Il presente provvedimento ha validità fino al **05.06.2024** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni** prima della relativa scadenza.

3. L'efficacia del presente provvedimento decorre dal giorno successivo alla data di trasmissione dello stesso ed è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie prestate, come da relativi atti di accettazione, ed alla regolarità della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
4. Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento.
5. La ditta è tenuta a presentare **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014, un'appendice alla fideiussione in essere, in recepimento della presente autorizzazione, secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. La fideiussione andrà presentata in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste. Una copia sarà trattenuta da questa Amministrazione, in qualità di Beneficiario e gli esemplari del Contraente e del Fideiussore saranno vidimati e restituiti per accettazione.
6. **Entro il medesimo termine** di cui al punto precedente dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) per l'importo di € 3.000.000,00.
7. **Entro 60 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento**, dovrà essere trasmesso un aggiornamento del Piano di Gestione Operativa, in particolare con la descrizione della procedura interna relativa alla linea di trattamento per il recupero R4 di metalli non rientranti nell'ambito di applicazione dei Regolamenti UE 333/2011 e UE 715/2013, nonché l'aggiornamento della Norma UNI per i rottami di Piombo, come indicato in premessa, in recepimento della presente autorizzazione.

RIFIUTI

8. Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni degli allegati B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

R13 Messa in riserva: su tutte le tipologie di rifiuti in ingresso finalizzati al trattamento presso l'impianto stesso o presso altro impianto regolarmente autorizzati.

R12 come di seguito specificato:

R12^A Accorpamento di rifiuti aventi il medesimo codice CER ed analoghe caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche, destinati a successivo recupero;

R12^M Miscelazione non in deroga intesa come unione di due o più tipologie di rifiuti aventi diverso codice CER ma appartenenti al medesimo raggruppamento merceologico come riportato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento, al fine del successivo invio della miscela ottenuta ad un diverso impianto di recupero;

R12^{SC} Selezione e Cernita Operazioni di selezione, cernita, disassemblaggio e sguainamento dei cavi;

R12^E : Eliminazione delle frazioni estranee di rifiuti in ingresso;

R4 Recupero dei metalli e dei composti metallici consistente in operazioni di selezione, cernita ed adeguamento volumetrico, per l'ottenimento di cessati rifiuti per l'industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle seguenti norme UNI :

Zinco: Norma UNI EN 14290 - Zinco e leghe di zinco – Materie prime seconde

Stagno : Norma UNI 10432-1-6 - Rottami di stagno;

Piombo : Norma UNI EN 14057:2006 Piombo e leghe di Piombo - Rottami

R13/D15 Messa in riserva/deposito preliminare dei rifiuti prodotti dall'attività e destinati a recupero/smaltimento presso impianti terzi.

nelle aree identificate nella **planimetria allegata** e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

9. Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella **Tabella 1** allegata al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante.
10. La capacità complessiva istantanea di stoccaggio dei rifiuti conferiti in impianto e dei rifiuti prodotti dall'impianto (R13/D15), non può superare le **559.5 tonnellate** (di cui al massimo **504 tonnellate** appartenenti ai paragrafi 3.1 e 3.1 del D.M. 05.02.98 e **31 tonnellate** prodotte in impianto). In ogni caso non potrà essere superata la capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella **planimetria** e nella **Tabella 2** allegata al presente provvedimento .

11. Il quantitativo massimo di cessato rifiuto presente istantaneamente in deposito resta subordinato alla capacità volumetrica effettiva di stoccaggio, rispetto alle aree indicate nella planimetria
12. La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per l'operazione di recupero (R4) e per l'operazione di selezione e cernita (R12) non può superare le **104 tonnellate/giorno**, e le **27.456 tonnellate/anno**.
13. I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccabili presso l'impianto in deposito preliminare (D15) oppure in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 12, sono quelli sotto elencati:

CER	Descrizione
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150106	Imballaggi in materiali misti
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160205*
160604	Batterie alcaline (tranne 160603)
160605	Altre batterie e accumulatori
170101	Cemento
191204	Plastica e gomma
191205	Vetro
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
191212	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*

Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui all'elenco riportato nel presente punto, potranno essere stoccati separatamente nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 12. Dovrà inoltre esserne data comunicazione, a mezzo PEC alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia **entro 48 ore** dal momento in cui vengono generati.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 -ter

14. Le attività, i procedimenti, i metodi di recupero dei rifiuti ed il sistema di gestione devono garantire l'ottenimento di End of Waste aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali conformi ai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013 e, per quanto non normato a livello comunitario (Zinco, Stagno e Piombo), alle norme UNI citate al punto 8 della presente determina. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l'impianto ed esibita a richiesta dell'organo di controllo.
15. Le tipologie di rifiuti, non previsti dai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013, che cessano la qualifica di rifiuto in conformità alle Linee Guida SNPA della disciplina **End of Waste** di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del D.Lgs. n. 152/2006 sono individuate nella **tabella 3 allegata** al presente provvedimento.
16. Le analisi su tutti i cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
17. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
18. In caso di non conformità per aspetti di eco compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti di smaltimento o di recupero che preveda un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità.
19. Una volta cessata la qualifica di rifiuto dovranno essere eseguiti gli eventuali adempimenti di cui al Reg. UE 1907/2006 e s.m.i. (REACH).
20. Il tempo di permanenza all'interno dell'impianto di tutte le end of waste prodotte è subordinato alla capienza massima degli spazi di stoccaggio preposti.
21. Restano sottoposti al regime dei rifiuti le end of waste ottenute dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei

cicli di consumo o di produzione. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nelle planimetrie allegate.

22. La procedura che consente di attestare il soddisfacimento dei requisiti per la produzione delle end of waste per i rifiuti non previsti dai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013 dovrà essere riportata nel PGO presentato ai sensi del punto 7 della presente determina.
23. Copia della procedura di cui al punto precedente dovrà essere conservata presso l'impianto unitamente alla presente autorizzazione ed essere messa a disposizione dell'Autorità di controllo che dovesse farne richiesta
24. Per i cessati rifiuti non previsti dai Reg. UE n. 333/2011 e n. 715/2013 la dichiarazione di conformità deve avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000 e deve contenere le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri per la cessazione riassunti nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento.
25. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del D.L. 101/ 2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

26. L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione **entro 30 giorni dall'ottenimento**.
27. L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento**.
28. L'operazione di recupero R12^E, consistente nella mera asportazione manuale di eventuali frazioni estranee contenute nei rifiuti conferiti, comporta l'attribuzione di codici CER appartenenti al capitolo 19 alle frazioni minoritarie ottenute destinate a recupero o smaltimento. Il rifiuto al quale sono state rimosse le frazioni estranee presenti manterrà il codice CER di ingresso e sarà destinato ad una successiva operazione di recupero presso altro impianto.
29. L'operazione di recupero R12^{SC}, consistente nella selezione e cernita dei rifiuti conferiti, comporta l'ottenimento di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero ed eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento. Tali frazioni saranno tutte codificate con codici CER riportati nella tabella di cui al punto xx del presente provvedimento.
30. L'operazione di recupero R12^A, consistente nell'accorpamento, comporta l'ottimizzazione dei carichi in uscita che mantengono il CER di ingresso.
31. L'operazione di R12^M, consistente nella miscelazione, è consentita nell'ambito di ciascun raggruppamento merceologico individuato nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento.
32. Non possono essere sottoposti a miscelazione rifiuti che hanno già subito tale trattamento; a tal fine la ditta dovrà accertarsi che i rifiuti conferiti in impianto con il CER 19.12.04 e destinati alla miscelazione, non siano stati sottoposti ad operazioni volte a riunire rifiuti di diversa origine
33. Ai rifiuti ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti ferrosi sarà attribuito il codice CER 191202, mentre a quelli ottenuti dalla miscelazione effettuata nell'ambito del raggruppamento dei rifiuti non ferrosi sarà attribuito il codice CER 191203.
34. Le operazioni di miscelazione dovranno avvenire con le seguenti modalità:
 - a) La miscelazione deve essere effettuata tra rifiuti che presentano medesima merceologia e caratteristiche chimico-fisiche simili, in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
 - b) Il Tecnico Responsabile dovrà sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all'operazione di miscelazione;
 - c) Le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto;

- d) Dalla registrazioni sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.L. gs. 152/2006 e s.m.i., si dovrà poter risalire alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
 - e) Ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata. Tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell'avvio al relativo impianto di recupero;
 - f) Le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare il recupero definitivo; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianto di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell'Allegato C della Parte IV del D.L. gs. 152/06 e s.m.i.;
 - g) Non è ammissibile la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l'accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero; l'accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere effettuati solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo utilizzo.
35. Non potranno essere sottoposti a operazioni di recupero R12 rifiuti codificati con il CER 1912XX se già sottoposti alla medesima operazione presso l'impianto di provenienza.
36. I rifiuti sottoposti all'operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
37. Delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, qualora codificati con la medesima causale R12, dovrà essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni del registro di carico e scarico la puntuale precisazione dell'operazione o delle operazioni svolte.
38. I rifiuti sottoposti alla sola operazione di messa in riserva R13 non potranno essere avviati ad altro impianto che ne effettui la sola operazione di messa in riserva R13. Qualora l'avvio a trattamento di recupero diverso da R13 non sia evidente dal formulario di trasporto, dovrà essere acquisita specifica attestazione dell'impianto di destinato in merito al trattamento cui è sottoposto il rifiuto ricevuto.

Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita

39. I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche. Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
40. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche e/o di sicurezza che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica e/o sicurezza, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
41. In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate:
- a) CER 160214, 160216, 200136: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
 - b) CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica
42. I rifiuti in ingresso in impianto e consistenti in cavi elettrici a conduttore metallico, qualora non conferiti con il CER 170411, dovranno riportare nel formulario di identificazione rifiuto alla voce descrizione la dicitura "cavi elettrici".
43. I cavi elettrici dismessi codificati con codici CER non a specchio potranno essere ricevuti in impianto secondo la seguente procedura:

- a) Per ciascun produttore e per ciascun rifiuto in ingresso, al primo conferimento e successivamente con cadenza biennale od ogni qualvolta cambia il processo produttivo che ha originato il rifiuto, con una “Scheda di caratterizzazione del rifiuto”
 - b) Per quantitativi superiori a 9 ton con analisi chimica volta ad accertare la non pericolosità degli stessi o, qualora trattasi di azienda produttrice di cavi o impianto di gestione rifiuti in possesso di certificazione ISO 14001 o Registrazione EMAS, autodichiarazione ai sensi del DPR 445/200 del produttore (responsabile impianto e/o legale rappresentante), che le verifiche eseguite sui materiali in ingresso e sui rifiuti prodotti hanno escluso qualsiasi rischio di pericolosità del rifiuto conferito;
 - c) Per quantitativi di rifiuti in ingresso inferiori a 9 ton oltre alla “Scheda di caratterizzazione del rifiuto” viene eseguita una procedura di controllo consistente nella verifica della scheda stessa e nell’analisi visiva che escluda la presenza di sostanze quali oli – grassi o idrocarburi sulla parte superficiale della guaina esterna del cavo . Qualora tali verifiche diano esito negativo (assenza di sostanze pericolose) potranno essere ricevuti in impianto altrimenti andranno respinti dandone contestualmente comunicazione alla Città metropolitana di Venezia ed alla Provincia di provenienza del rifiuto;
 - d) Al raggiungimento del quantitativo di 9 ton o in ogni caso prima di essere sottoposti all’operazione di recupero R4 la ditta provvederà a far analizzare il rifiuto al fine di escludere la presenza di sostanze pericolose.
44. Il ritiro dei RAEE che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 49 del 14.03.2014 per le operazioni di recupero autorizzate dal presente provvedimento è subordinato all’Iscrizione al Centro di Coordinamento di cui all’art. 33 c. 2 del D.Lgs. 49/2014.
 45. Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da utenze domestiche, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, nell’ambito dell’affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell’art. 25, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, e in Regione Veneto ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 52/2012, lettera b), c) e g).
 46. Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
 47. I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.
 48. In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
 49. I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamenti a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
 50. Le analisi sui rifiuti di cui al precedente punto devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
 51. I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
 52. I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
 53. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo

nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell'organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

54. I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D.L.gs. 152/06 e della DGRV n. 445/2017. **Entro il 01 marzo di ogni anno** dovrà essere prodotta a questa Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione riportante le provenienze dei rifiuti urbani conferiti in impianto e gli impianti di destinazione dei sovvalli della selezione.

Prescrizioni relative allo stoccaggio

55. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
56. Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
57. Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
58. I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dalle materie prime presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
59. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
60. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
61. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
62. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
63. I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
64. I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i **180 giorni**; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, corredando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.
65. Le modalità di gestione dei RAEE dovranno essere conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 ed in particolare dall'Allegato VII, punti 1.1, 1.2 ed 1.3. Lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte evitando ogni commistione con altri rifiuti. I RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 49/2014.

Disposizioni generali

66. Le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
67. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni dettate dall'ULSS n. 13 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica con note prot. 3.4/40080 I VITA acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 38398 del 12/05/2014 e prot. 3.4/ 32238 I VITA acquisita con prot. 32731 del 17/04/2015:
- a) L'utilizzo dei due mezzi semoventi muniti di benna a polipo non deve superare il limite complessivo di quattro ore al giorno;

- b) Durante l'utilizzo dei mezzi dovrà essere garantito all'interno dei capannoni un sufficiente ricambio di aria mediante apertura di portoni e fenestrate;
 - c) La manutenzione dei mezzi e dei motori deve essere tale da mantenere contenute le emissioni;
 - d) Le cabine dei mezzi devono essere pressurizzate e dotate di filtri;
 - e) Durante l'uso dei mezzi non dovranno operare altri lavoratori all'interno dei capannoni;
 - f) Dovranno essere adottate le misure di protezione del personale e le misure di igiene ambientale indicate nelle conclusioni del documento di indagine presentato dalla ditta con prot. 32363 del 17.04.2015
68. I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
 69. L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
 70. La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
 71. L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
 72. Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs. 152/2006, n. 152.
 73. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
 74. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
 75. Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006;
 76. **Dovrà essere comunicata entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti.
 77. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale, deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima. Nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
 78. Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione
 79. Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

80. La ditta dovrà tenere il registro di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
81. Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la "documentazione di pesatura" di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
82. Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
83. La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
84. In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
85. Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa Amministrazione, nonché al comune di SALZANO (VE) e all'ARPAV, Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
86. Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
87. L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
88. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
89. E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di emergenza esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
90. Il provvedimento prot. 25554 del 22.05.2020 è revocato e sostituito dal presente provvedimento.
91. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
92. Il presente provvedimento viene inviato a mezzo PEC al SUAP del Comune di Salzano per il rialsco alla ditta Eco-Metal Srl e la trasmissione alla Regione Veneto Dipartimento Ambiente, al Comune di SALZANO VE, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, all'ARPAV U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici, all'ULSS n. 3 Serenissima, al Comando provinciale dei VVF, e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente .

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente